

3. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
  - i. mettere a disposizione della Soprintendenza per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
  - ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
  - iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
4. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui ai commi 2 e 3 verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto o subcontratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verrà messa a disposizione della Soprintendenza, attraverso l'inserimento diretto nella banca dati, per le opportune verifiche da parte della Prefettura, del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e del d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150.

#### ART. 8

#### *SANZIONI*

1. La Soprintendenza applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 7, del presente protocollo, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 4 (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura fissa del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.  
La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa, è prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del subcontratto.
2. La Soprintendenza, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti dalla stessa stipulati apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Soprintendenza gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.

3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte della Soprintendenza nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Soprintendenza, né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia alla Soprintendenza per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

#### ART. 9

#### *REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI*

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, la cui gestione è di competenza della Soprintendenza ed il cui controllo è assegnato dalla Prefettura alle Forze di Polizia e al Gruppo Interforze.  
Il c.d. "Settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
  - i. alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera), dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
  - ii. al Referente di cantiere che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
  - iii. all'appaltatore che ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati;
2. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalla Prefettura per:
  - i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;

- iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.  
A tal fine la Prefettura (o il Gruppo di lavoro) potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:
- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il Coordinatore del Gruppo Interforze;
  - b) disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dalla Soprintendenza o dall'appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dalla Soprintendenza o dall'appaltatore, in base a successivi accordi contrattuali.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni :
- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;
  - b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge 136/2010.
4. In caso di inosservanza degli impegni di cui al comma 3, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, la Soprintendenza applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria determinata nella misura fissa del 5% dell'importo del contratto.

## CAPO II

### ART. 10

#### *MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI*

1. Le Parti convengono che gli interventi di cui al presente protocollo di legalità, oggetto di bandi di gara pubblicati successivamente alla data di sottoscrizione del presente protocollo, ricadono nell'ambito delle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto "C.A.P.A.C.I." ("Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in Public Contracts"; progetto oggetto di cofinanziamento da parte della Commissione UE), secondo i criteri definiti nella deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011, pubblicata sulla G.U.R.I. il 7 ottobre 2011. A tal fine, la Soprintendenza si impegna ad inserire nei bandi di gara previsioni che obbligano tutti gli operatori e imprese della filiera ad osservare le citate procedure di monitoraggio e le relative sanzioni, nonché ad inserire analoghi obblighi nei contratti stipulati da questi ultimi con gli operatori economici della "filiera".

### ART. 11

#### *TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA*

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Provinciale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura-
3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere riguardanti Expo 2015, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 90 del 19 aprile 2011, volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette linee guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

#### ART.12

##### ALIQUTA FORFETTARIA

1. Ad esclusione degli interventi per i quali si è già provveduto alla pubblicazione del bando, il quadro economico delle opere deve indicare un'aliquota forfettaria, raggugliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle misure del presente protocollo volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché delle eventuali ulteriori che la stazione appaltante si riserva di richiedere sulla base delle indicazioni formulate dal Prefetto.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è fissata dalla Soprintendenza sulla base di valutazione che esporrà nella relazione illustrativa al progetto preliminare. L'aliquota deve essere riportata nel bando di gara, non è soggetta a ribasso d'asta e deve includere anche gli oneri per il monitoraggio finanziario di cui all'art.10.
3. Il progetto definitivo dell'opera deve essere corredato da una relazione che riporti l'articolazione delle misure di cui al comma 1 e la relazione generale al progetto deve esporre i criteri con cui è stata effettuata la stima dei relativi costi, fermo restando che variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte nel corso di realizzazione delle opere, non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.

#### ART. 13

##### DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il Protocollo di legalità opera dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione dei lavori previsti nell'ambito del "Progetto Pompei".

*sottoscrivono*

Il Prefetto di Napoli  
(dott. Andrea De Martino)

Il Soprintendente  
(dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro)

Le OO.SS. (limitatamente agli impegni discendenti dall'art.11 del protocollo)

sig. Ciro Nappo, Segretario Generale FILLEA -CGIL Napoli

-----

sig. Raffaele Del Solio, Segretario Generale FILCA-CISL Napoli

-----

sig. Andrea Lanzetta, Segretario Generale FENEAL-UIL Napoli

-----

*alla presenza*

*del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici  
di lavori, servizi e forniture  
(dott. Sergio Santoro)*

*del Ministro per la Coesione Territoriale  
(dott. Fabrizio Barca)*

*del Ministro per i Beni e le Attività Culturali  
(prof. Lorenzo Ornaghi)*

*del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
(dott. Francesco Profumo)*

*del Ministro dell'Interno  
(dott.ssa AnnaMaria Cancellieri)*

*e*

*del Presidente del Consiglio dei Ministri  
(prof. Mario Monti)*

Napoli, 5 aprile 2012

MODULARIO  
INTERNO 314

**Allegato nr. 7**  
alla Prima Relazione semestrale al  
Parlamento del Direttore generale  
del Grande Progetto Pompei

**PROTOCOLLO OPERATIVO  
PER LA SPERIMENTAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO  
RELATIVO AL PROGETTO POMPEI**

**T R A**

- il Ministero dell'interno, nella persona del Prefetto Dr. Bruno Frattasi, che riveste anche la qualifica di Coordinatore del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito CCASGO);
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio II, dr.ssa Isabella Imperato;
- la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei (di seguito Soprintendenza), nella persona del Soprintendente dr.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro;
- il Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del "Progetto Pompei" (di seguito Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza), nella persona del Prefetto Fernando Guida;
- il Consorzio CBI (di seguito CBI), che per conto dell'ABI cura l'attività bancaria on line per i servizi di corporate banking, entrambi rappresentati a diverso titolo dal dr. Giovanni Sabatini;

**P R E M E S S O**

- che l'art. 1, comma 5, della legge 17 marzo 1999, n. 144, prevede, fra l'altro, la costituzione, presso il CIPE, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
- che, nel quadro delle iniziative antimafia è stato costituito il CCASGO con decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
- che l'art. 176, comma 3, lett. e), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo

31 luglio 2007, n. 113 - domanda al CIPE di definire, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalità, che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti, e di definire altresì lo schema di articolazione del monitoraggio;

- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, detta disposizioni in termini di adempimenti antimafia, prevedendo la tracciabilità dei flussi finanziari a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese ed a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche e disponendo – tra l'altro – che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP, nonché definendo il sistema delle sanzioni;
- che, il CIPE con delibere datate 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008, n. 107, e 26 marzo 2009, n. 34, ha avviato un periodo di sperimentazione del monitoraggio finanziario, previsto dal citato art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., valutando i risultati conseguiti con la successiva delibera del 5 maggio 2011, n. 45;
- che il CIPE, con la citata delibera n. 45, ha preso atto, altresì, che i dati ottenuti con la sperimentazione sono stati utilizzati per l'elaborazione del "progetto C.A.P.A.C.I." (*Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts*), ammesso a cofinanziamento da parte della Commissione Europea, ed ha disposto la prosecuzione della sperimentazione in atto prevedendo l'affiancamento, nell'ambito del progetto C.A.P.A.C.I., con altro idoneo intervento da individuare successivamente, e attribuendo le funzioni di coordinamento della sperimentazione al Ministero dell'interno e in specie al Coordinatore del CCASGO, attraverso un dedicato Gruppo di lavoro per la sperimentazione;
- che per il "Progetto Pompei" recante iniziative finalizzate ad interventi di conoscenza, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei, in data 5 aprile 2012 è stato sottoscritto un Protocollo di legalità tra la Prefettura U.T.G. di Napoli e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei;

- che detti sottoscrittori hanno convenuto che gli interventi oggetto di bandi di gara, pubblicati successivamente alla data di sottoscrizione del Protocollo di legalità, ricadranno nell'ambito delle procedure di sperimentazione del monitoraggio finanziario del progetto "C.A.P.A.C.I." secondo i criteri definiti nella citata deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011 e con l'osservanza delle procedure di monitoraggio e delle relative sanzioni, a carico gli operatori economici della "filiera";
- che la documentazione di gara poneva a carico del soggetto risultato aggiudicatario l'obbligo di assumere esplicitamente gli obblighi previsti nel presente Protocollo operativo, sottoscrivendolo in segno di totale accettazione delle clausole in esso contenute, e di inserire, a pena di risoluzione automatica dei relativi contratti, analoghe clausole nei subcontratti e nei contratti con fornitori da lui stipulati;

tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

### CONVENGONO

di avviare la sperimentazione del monitoraggio finanziario per il "Progetto Pompei" sulla base di criteri analoghi a quelli adoperati nell'ambito del sopra citato progetto C.A.P.A.C.I..

In relazione a quanto sopra le Parti in particolare concordano:

#### Art. 1 (Conti dedicati)

- I. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari, per ciascun intervento del "Progetto Pompei", le imprese rientranti in ogni filiera come individuata all'articolo 1, comma 2, del Protocollo di legalità, sottoscritto tra la Prefettura di Napoli e la Soprintendenza, di cui alle premesse, devono utilizzare un conto corrente bancario o postale - aperto presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - dedicato allo specifico intervento, sul quale accreditare gli incassi e addebitare i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento stesso (ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 3).

Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico SEPA, bancario o postale, on line (salvo le eccezioni di cui al seguente comma 3).

2. I pagamenti effettuati dalle imprese di cui al comma 1 e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO riportate nell'allegato 1, quadro A, da 01 a 06 compreso, dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento, indipendentemente quindi dalla quota riferibile all'intervento stesso; nel caso la medesima impresa abbia contratti riferiti a più CUP di interventi compresi nel Progetto Pompei, il bonifico SEPA dovrà riportare il CUP del progetto con l'importo prevalente.
3. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché di gestori/fornitori di pubblici servizi, e comunque per le causali riportate nell'allegato 1, Quadro A, da 07 a 10, i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA on line, purché ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.  
Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, e ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro, ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno utilizzare sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA on line, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA on line, bancario o postale, in favore di uno o più dipendenti.
4. Sono soggetti, altresì, al monitoraggio – e quindi da effettuare tramite bonifici on line, possibilmente SEPA - anche i movimenti finanziari connessi al reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e al loro successivo rimborso, da eseguirsi anche per il tramite di terzi.
5. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
  - con giroconti / girofondi,

- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
- per l'addebito di RID, effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative,
- per il prelievo di contanti per le esigenze e con le modalità previste nel protocollo.

## Art. 2

### *(Inserimento dati intermediari)*

1. Per le esigenze del monitoraggio finanziario in argomento, le imprese di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere all'ente di cui al successivo art. 5, comma 4, gli elementi identificativi del rapporto (codici IBAN, o BIC per conti/esteri) e le eventuali successive modifiche.

2. Le imprese di cui all'art.1, comma 1, si impegnano altresì ad aprire, entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto, un conto corrente dedicato e a trasmettere alla Soprintendenza l'IBAN di tale conto prima di attivare incassi / pagamenti su detto conto e le generalità della persona autorizzata a operare su detto conto; inoltre, per consentire quanto previsto al comma 1, si impegnano a rilasciare una lettera di manleva al proprio intermediario finanziario, autorizzandolo a inviare flussi con gli estratti conto e gli esiti all'ente sopra indicato. Detta lettera deve essere inviata entro una settimana dalla firma del contratto e comunque prima che vi siano operazioni sul conto corrente.

Le imprese di cui all'art.1, comma 1, si impegnano a informare la Soprintendenza in merito all'invio della lettera di manleva al proprio intermediario finanziario, indicando anche la data dell'invio suddetto.

~~Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo aver inviato una specifica comunicazione alla Soprintendenza, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente.~~

3. Le informazioni, di cui al successivo art. 3, che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere ai sensi del presente Protocollo, sono identificate, per contenuto e tipologia, nel documento tecnico denominato "Monitoraggio

finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario" (vedi allegato 2).

### Art. 3

#### *(Inserimento dati operazioni)*

1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, si impegnano ad autorizzare gli intermediari finanziari, di cui all'art. 2, a trasmettere all'ente di cui al successivo art. 5, comma 4:

a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici on line SEPA a valere sui conti suddetti. Di ogni transazione dovranno essere specificati "ad evento", oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto); in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa *//MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato*, che evidenzia:

- *il CUP dell'intervento*,
- *la causale MGO (di cui all'allegato 1)*,
- *il codice IBAN del conto addebitato*;

b) gli estratti conto giornalieri relativi ai suddetti conti dedicati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito di detti conti dedicati, provenienti da conti non dedicati.

### Art. 4

#### *(Banca Dati)*

1. Per le esigenze di cui al presente Protocollo, il DIPE metterà a disposizione, ai soggetti e agli organismi di cui al successivo comma 2, le informazioni contenute nella banca dati già realizzata in sede di sperimentazione di parte della tratta T5 della Metro C di Roma e della Variante di Cannitello,

configurata come sito web ad accesso riservato, e le relative procedure di alimentazione.

2. Le predette informazioni saranno rese accessibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE alla Commissione dell'Unione europea, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, e – per quanto di competenza - alla Soprintendenza e al Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del "Progetto Pompei".

#### Art. 5

##### *(Procedure di alimentazione dei dati)*

1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, che hanno aperto il conto corrente dedicato presso intermediari finanziari aderenti al circuito CBI (Customer to Business Interaction) devono effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico SEPA on line, bancario o postale, che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), avvalendosi del servizio CBI.
2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, che intrattengono rapporti di conto corrente presso intermediari non aderenti al Consorzio CBI, devono effettuare tutti i pagamenti mediante bonifico bancario che riporti le informazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a).
3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, comunicano alla Soprintendenza quale Stazione Appaltante - che a sua volta comunica tali dati al DIPE - gli estremi identificativi di cui all'allegato 3, comprensivi dei dati già previsti dall'art. 7, comma 2, del Protocollo di legalità, anche mediante inserimento diretto dei dati da parte dell'appaltatore nella banca dati della stazione appaltante. Dette imprese si impegnano altresì a informare tempestivamente la Soprintendenza in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.
4. La Soprintendenza provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà a favore dell'appaltatore di ciascun progetto – segnalando CUP, data, nome e IBAN dell'impresa e importo – La Soprintendenza stessa darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento, quando di ciò informata dal Nuovo Sistema

Finanziario (NSF) dell'Ispettorato Generale Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), come già previsto circa le modalità di pagamento del Programma Operativo Interregionale attrattori culturali, naturali e turistici (POIn Attrattori).

Il DIPE provvederà a far inserire dette informazioni nella banca dati MGO.

5. L'ente, che sarà indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito, provvederà a trasmettere alla banca dati di cui all'art. 4, comma 1, le informazioni concernenti i bonifici emessi dai soggetti di cui al comma 1 e gli estratti conto mensili dei relativi conti dedicati.
6. Per le informazioni inerenti ai bonifici e agli estratti conto relativi ai soggetti di cui al comma 2, il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 6 provvederà a definire le modalità di trasmissione dei dati.

#### Art. 6

##### *(Ruoli e gruppo di lavoro)*

1. Il Gruppo di lavoro incaricato della sperimentazione disciplinata nel progetto C.A.P.A.C.I., individuato nella delibera CIPE 45/2010, provvede al monitoraggio del presente Protocollo operativo. Alle riunioni del Gruppo possono partecipare, per gli specifici progetti, anche i rappresentanti dei soggetti firmatari del presente protocollo che già non vi facciano parte.
2. Alle riunioni del Gruppo potranno essere invitati a partecipare anche altre Amministrazioni, eventuali istituzioni bancarie e ulteriori soggetti il cui intervento si rilevi opportuno nel corso della sperimentazione.

#### Art. 7

##### *(Sanzioni)*

1. I contratti e subcontratti che siano stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo operativo tra i soggetti indicati al precedente art. 1, comma 1, dovranno essere muniti di una clausola risolutiva espressa, la cui attivazione è prevista nei casi in cui i pagamenti eseguiti verso terzi dall'*accipiens* siano effettuati senza avvalersi degli

intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Alla sanzione è associata anche una penale corrispondente al cinque per cento della transazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo operativo, nei contratti stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo sarà inserita apposita clausola con la quale, a supporto e a garanzia del buon esito della sperimentazione, si prevede che:

a) costituisce causa di risoluzione del contratto:

- la mancata apertura del conto corrente dedicato previsto all'art. 1, comma 1, primo periodo, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 2, comma 2;
- la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo;
- l'effettuazione di pagamenti, di cui all'art. 1, comma 1, senza utilizzo del conto corrente dedicato;

b) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione:

- il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 2;
- il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 3;
- il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 4;
- il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 5;

c) la mancata annotazione, nel bonifico SEPA on-line, delle informazioni di cui all'art. 3, lettera a), comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;

d) il mancato rilascio della lettera di manleva entro il termine indicato all'art. 2, comma 2, comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa dello 0,5% (zero/cinque) dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo;

e) il mancato invio alla Soprintendenza di ciascuna delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, 1°, 2° e 3° periodo, comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;

f) la mancata comunicazione alla Soprintendenza dei dati indicati all'art. 5,

comma 3, ulteriori rispetto a quelli già previsti al richiamato art. 7, comma 2, del Protocollo di legalità, ovvero la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione a carico della parte inadempiente di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.

Le violazioni di cui alle precedenti lettere b) e c), se ripetute per più di una volta, comportano la risoluzione del contratto.

Nel caso di applicazione, anche su segnalazione, di una penale, il contraente *in bonis* ne informa la Soprintendenza e la Direzione Investigativa Antimafia. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente irrogabili ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, della legge n. 136/2010 e s.m.i..

3. La Soprintendenza ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e tratterrà le penali stesse dal SAL di competenza dell'appaltatore, che procederà alle corrispondenti trattenute verso il subcontraente / fornitore laddove responsabile della violazione. La Soprintendenza dovrà dare evidenza nel quadro economico dell'opera dell'ammontare delle penali via via applicate ai sensi del precedente comma 2, il cui importo complessivo sarà destinato all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi dell'attività di monitoraggio, secondo un programma che la Soprintendenza sottoporrà al Gruppo di lavoro di cui al precedente art. 6.
4. Gli importi delle penali inserite negli strumenti contrattuali per le ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 sono affidate in custodia alla Soprintendenza e da questa poste a disposizione del soggetto che applica la clausola risolutiva espressa di cui allo stesso comma 1 nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte. L'eventuale parte residua di dette penali è destinata alle finalità previste dal precedente comma 3.

**Art. 8**  
***(Ulteriori adempimenti)***

1. L'Appaltatore, che sottoscrive il presente Protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, si impegna a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta le medesime clausole nei contratti da essi stipulati, e allegare a detti subcontratti e contratti copia del presente Protocollo, che sarà sottoscritto dalle parti per integrale accettazione del medesimo.
2. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

**Art. 9**  
***(Clausola finale)***

1. La Soprintendenza, quale Stazione appaltante, vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al Gruppo di legalità, al CCASGO e al gruppo di lavoro C.A.P.A.C.I. intervenuti casi di violazioni e relative iniziative di tutela.
2. La Soprintendenza procede, in particolare, alla verifica dell'esattezza dei dati conferiti ai sensi del precedente art. 5, comma 3, e verifica il puntuale rispetto di quanto previsto all'art. 8.